RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 10

Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di credito fondiario, e' escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

Il precetto di pagamento e' notificato al domicilio eletto nell'istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo 6, al domicilio eletto dai successori o aventi causa del debitore. La medesima regola sara' seguita qualora non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale, e gli atti riguardanti la nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso.

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it